



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **9515/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 5682 dd. 08/04/2009**
allegato
Trieste, **22 aprile 2009**

Al Comune di

oggetto: LL RR n. 29/2005 e n. 14/2008 – Attività integrative a impianti distribuzione carburanti – Orari attività di somministrazione in Centri e Complessi commerciali

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti concernenti il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14/2008 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), il quale recita: *<<In armonia con i principi di cui all'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi>>.*

Per quanto riguarda, nello specifico, le attività di vendita <<integrative>> ad un impianto di distribuzione carburanti, si ritiene che le stesse possano essere attivate fino al limite di superficie di vendita dei 400 metri quadrati, fermo restando l'integrale rispetto delle disposizioni di programmazione (Criteri e Piani) per le superfici superiori; in ogni caso, l'attivazione in discorso va effettuata in osservanza a tutta la normativa di settore (soprattutto, urbanistico – edilizia, di sicurezza degli impianti,...) e tenendo presente che, trattandosi di attività integrativa, il volume d'affari non può superare quello dell'impianto di distribuzione carburanti: si ribadisce, una volta di più, che il criterio del volume d'affari è un criterio di derivazione comunitaria, cui si richiama lo stesso Antitrust per risolvere la problematica della prevalenza delle attività commerciali.

Identiche considerazioni sono da ripetersi con riferimento alle attività di somministrazione <<integrative>> ad un impianto di distribuzione carburanti: alla luce della citata legge regionale n. 14/2008, si ritiene, innanzi tutto, venuta meno la rilevanza della distinzione tra tipologia a) e b) di cui alla legge n. 287/1991; inoltre,

non appare nemmeno legittima un'eventuale limitazione massima delle superfici di somministrazione di bar e ristoranti, da computarsi, tra l'altro, distintamente dalle superfici specifiche delle attività di vendita, tenendo in ogni caso presente il volume d'affari, nei termini sopra descritti, ai fini della determinazione dell'attività integrativa.

Per quanto concerne, infine, gli orari degli esercizi di somministrazione, allocati in un centro o in un complesso commerciale, si ritiene di poter ricorrere alla norma di cui all'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 29/2005: <<Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74>>, nonché liberamente rispetto pure alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II della citata legge regionale n. 29/2005, attinente in via precipua gli esercizi di vendita al dettaglio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it